



COMUNE DI CARFIZZI

Provincia di Crotone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AD OSPITALITÀ DIFFUSA FINALIZZATE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO NEL CAMPO TURISTICO E CULTURALE.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2012

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Oggetto

ART. 3 – Destinatari

ART. 4- Offerta di servizi a domanda individuale nel campo della ricettività turistica.

ART. 5 – Modalità di gestione.

ART. 6 – Ufficio competente e funzioni attribuite

ART. 7 – Linee guida per la determinazione delle tariffe.

ART. 8 – Disciplina delle Offerte speciali.

ART. 9 – Normative di riferimento

ART. 10 – Entrata in vigore

ART. 1 – Finalità

Il presente Regolamento è finalizzato alla valorizzazione e promozione del patrimonio comunale e della Identità locale, nell'ambito del più ampio obiettivo di promozione dello sviluppo economico del territorio di Carfizzi , con particolare riguardo al settore turistico culturale , in via prioritaria rivolta ai paesi esteri (europei e extraeuropei), in armonia con i principi di sostenibilità e valorizzazione dell'Identità locale.

ART. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione degli immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio del Comune di Carfizzi – centro storico e classificati “*Ospitalità Diffusa* ”, riportate nell'elenco di cui all'allegato “A” del presente regolamento , mediante offerta di servizi a domanda individuale nel campo della ricettività.

ART. 3 – Destinatari

I servizi di cui all'Art. 2 che precede sono destinati, per finalità di soggiorno turistico, ai cittadini non residenti nel territorio del Comune di Carfizzi. Considerate le finalità di cui all'Art. 1, tra i destinatari potenziali si individuano gli Utenti provenienti da: Paesi esteri (Europei ed Extraeuropei); Nazionali; Regionali.

ART. 4- Offerta di servizi a domanda individuale nel campo della ricettività turistica.

Gli immobili di cui all'Art. 2 sono destinati ad uso ricettivo secondo i criteri e le condizioni proprie della tipologia di classificazione *Case per Ospitalità Diffusa* in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, in parte richiamata in premessa.

Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'Art. 1 sono di seguito individuati i servizi e le attività in capo al Comune, per mera semplificazione, raggruppati nelle categorie di seguito indicate (*Per ciascuna di esse si riportano a titolo indicativo alcuni tra i servizi ad essa riferiti*) :

- *Servizi principali*: servizi che costituiscono il nucleo dell'offerta (pernottamento);
- *Servizi accessori e funzionali*: servizi propedeutici e comunque funzionali alla fruizione del servizio principale (reception, pulizia dei locali, fornitura e lavaggio di biancheria, manutenzione degli immobili e degli arredi, servizi continuativi essenziali acqua, luce, gas);
- *Servizi di promozione, marketing e valorizzazione del territorio*: servizi finalizzati alla promozione, valorizzazione e fruizione dei luoghi e delle attrattive territoriali con particolare riferimento ai siti di interesse storico, culturale, artistico, naturalistico, enogastronomico ed altro) del territorio del comune di Carfizzi e in generale nel territorio calabrese. (punto di informazione turistica, guide turistiche, merchandising, navette, laboratori artigianali, ecc.) . Sono comprese inoltre le attività di marketing finalizzate al posizionamento sui mercati turistici specifici, web marketing, produzione e distribuzione di depliant e brochure informative, attivazione e diffusione del sito internet, ed altri strumenti similari.

ART. 5 – Modalità di gestione.

I servizi e le attività di cui all'Art. 4 sono gestiti ed erogati dal Comune con risorse e strumenti propri e/o avvalendosi di terzi soggetti giuridici per l'esternalizzazione dei servizi diversi da quelli principali, secondo le modalità previste dalla vigente normativa da disciplinare con apposito atto di indirizzo dell'organo competente.

E' fatta salva la possibilità per l'Ente di affidare la gestione oggetto del presente Regolamento in Concessione a terzi, con modalità e condizioni da disciplinare con apposito atto di indirizzo. In questo caso il Concessionario assume tutti gli obblighi in capo al Comune previsti nel presente Regolamento.

ART. 6 – Ufficio competente e funzioni attribuite

L'Ufficio Competente è individuato nell' Area tecnica – manutentiva – all'interno del quale sarà individuato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento degli uffici e dei Servizi, il Responsabile del servizio al quale sarà affidata la verifica della gestione tecnica, economica e finanziaria del servizio.

Al Responsabile del servizio sono demandate, la determinazione delle Condizioni generali di gestione o concessione e le relative bozze di contratto delle *case per l'ospitalità diffusa*, **Carta dei servizi** , oltre che le modalità di erogazione e fruizione dei servizi di cui all'Art. 4. La carta dei servizi, su proposta del Responsabile, viene approvata dalla Giunta Comunale unitamente alle tariffe di cui al successivo articolo

ART. 7 – Linee guida per la determinazione delle tariffe.

È demandato all'Ufficio competente nell'ambito della Carta dei servizi, la determinazione, , del piano tariffario applicabile agli Utenti destinatari del presente Regolamento.

Le Tariffe, così determinate, sono sottoposte annualmente all'approvazione da parte della Giunta Comunale .

Le tariffe devono essere determinate per singolo appartamento e per stagione turistica, in un valore riferibile al singolo pernottamento, nella formula "notte"; e per settimana, nella formula "settimanale". In particolare si individuano n. 3 livelli stagionali: bassa, alta e altissima stagione, i cui periodi ricadenti dovranno essere determinati contestualmente e con le modalità sopraindicate di approvazione del piano tariffario.

Le tariffe possono essere ricomprese, per pernottamento e per singolo appartamento, tra un valore minimo di € 15,00 (quindici/00) e un valore massimo di € 150,00 (centocinquanta/00); e per settimana per singolo appartamento tra un valore minimo di € 135,00 (quindici/00) e un valore massimo di € 1.350,00 (centocinquanta/00)

ART. 8 – Disciplina delle Offerte speciali.

Possono essere previste offerte speciali a valere sul piano tariffario in vigore, da praticare in periodi limitati nel tempo e individuati con apposito atto di determina dell'ufficio competente. Le offerte speciali possono prevedere riduzioni della Tariffa per un valore non eccedente il 50% del valore della Tariffa approvata ai sensi del precedente Art. 7.

ART. 9 – Normative di riferimento

- Decreto Lgs n° 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con particolare riferimento agli Art. 42, 112
- D.M. 31 dicembre 1983 “ Individuazione delle categorie e dei servizi pubblici locali a domanda individuale “

- Statuto comunale
- Legge regionale del 7 marzo 1995 n. 4 –“Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extra alberghieri”
- Atti di classificazione

ART. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato adottato e proposto all’Organo consiliare per la sua definitiva approvazione.